



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 15 novembre 2022

composta dai magistrati:

- Dott. Vincenzo PALOMBA - Presidente
Dott.ssa Fabia D'ANDREA - Consigliere
Dott. Mario FIORENTINO - Consigliere
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario
Dott. Antonio MARSICO - Referendario (relatore)

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175
COMUNE DI COLMURANO (MC)

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

Visti, in particolare, gli articoli 24 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rispettivamente rubricati *“Revisione straordinaria delle partecipazioni”* e *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni”*;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, rubricato *“Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate”*;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, recante *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, del d.lgs. n. 175/2016”*, e n. 22/SEZAUT/2018/INPR, recante *“Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 20, d.lgs. n. 175/2016”*;

Viste le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 1/2021/INPR e n. 19/2022/INPR;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio, alla quale il Consigliere Mario Fiorentino ha partecipato in collegamento da remoto;

Udito il relatore dott. Antonio Marsico;

PREMESSO

1. Nell’ambito del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, avviato dal legislatore sin dalla legge finanziaria 2008 (articolo 3, commi 27 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e rafforzato dalle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), nuovi e stringenti obblighi sono stati previsti a carico delle amministrazioni pubbliche dagli articolo 24 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* che disciplinano, rispettivamente, le procedure di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute. Trattasi di operazioni connesse ed interdipendenti atteso che l’attività di natura straordinaria costituisce prodromo necessario di quella periodica. Per ciò che riguarda quest’ultima, il citato articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rubricato *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche *“effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”* e al successivo comma 3 che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro

il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro - cui l'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, intesta peculiari competenze per il monitoraggio, l'indirizzo ed il coordinamento delle società a partecipazione pubblica - nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La tempistica dei suddetti adempimenti è fissata dall'articolo 26 del più volte richiamato testo unico, a mente del quale *"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*.

Precisi obblighi di comunicazione sussistono in capo alle amministrazioni, in ossequio a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 20, anche nell'ipotesi in cui non siano detenute partecipazioni. Non può, altresì, sottacersi che la mancata adozione dei provvedimenti previsti dai commi 1 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo e un massimo edittale, fermo restando l'eventuale danno rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (articolo 20, comma 7, d.lgs.175/2016).

2. In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in parola, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in consequenzialità con le indicazioni già rese relativamente alla revisione straordinaria (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), ha elaborato, in occasione della prima razionalizzazione periodica, specifiche linee di indirizzo corredate da un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR) con le quali viene rimarcata la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni e l'esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni afferenti al proprio portafoglio societario (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

La sostanziale continuità tra la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica è, infatti, indubitabile alla luce delle connessioni esistenti tra i due procedimenti chiaramente espresse dal combinato disposto degli articoli 20 e 24 del TUSP. Nelle citate deliberazioni, la Sezione delle Autonomie, oltre a ribadire la cogenza delle disposizioni afferenti alla comunicazione degli esiti della razionalizzazione periodica in favore della struttura di monitoraggio individuata presso il Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 15

TUSP) e delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ha evidenziato che tale obbligo non assolve a mere finalità conoscitive, ma risulta funzionale allo svolgimento di verifiche, in particolare quelle di competenza della magistratura contabile, che vanno sempre più caratterizzandosi come controlli sul "gruppo ente locale". In tale prospettiva, anche per esigenze di razionalità operativa, si ritiene, in questa sede, di valutare, congiuntamente agli esiti della revisione straordinaria, le risultanze essenziali delle attività di ricognizione periodica relativamente alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 e del 31/12/2018, fermo restando che potrà procedersi, in futuri cicli di controllo, ad eventuali verifiche ulteriori sul complessivo percorso di razionalizzazione e sui correlati singoli atti di ricognizione adottati dal Comune successivamente alla revisione straordinaria.

FATTO E DIRITTO

La revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, 175.

Il Comune di Colmurano, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha adottato la delibera di Consiglio comunale n. 39 del 25 settembre 2017, avente ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare - determinazioni per alienazione*", trasmessa a questa Sezione di controllo in data 30 ottobre 2017. Il predetto atto consiliare e la ulteriore documentazione a corredo venivano acquisiti, in data 31 ottobre 2017 al protocollo informatico di questo Ufficio con prot. n. 3548. L'Amministrazione comunale, nella citata deliberazione, ha rappresentato, ancorché concisamente, l'esistente connessione tra l'attività di revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dal TUSP e quella precedentemente disciplinata dai commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), giacché, come noto, a mente del comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per gli enti locali il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni, direttamente e indirettamente, detenute "*costituisce aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione*" adottato in ossequio a quanto previsto dalla richiamata legge di stabilità.

Orbene, dalla documentazione allegata alla citata deliberazione, si può evincere che l'Amministrazione comunale di Colmurano ha definito, come compendiato nel prospetto che segue, l'ambito di applicazione delle disposizioni afferenti all'attività di revisione

straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute alla data di entrata in vigore del TUSP.

SOCIETA' PARTECIPATE					
Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Azione di razionalizzazione	Società in house	Partecipazione di controllo
COSMARI S.r.l.	0,4327	Attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti) ivi compresa l'igiene urbana	Mantenimento senza interventi	SI	NO
T.A.S.K. S.r.l.	0,02	Attività connesse all'informatica - Gestione, progettazione, promozione e sviluppo della rete telematica della Provincia di Macerata	Mantenimento senza interventi	SI	NO
TENNACOLA SPA	2,63	Attività di gestione del servizio idrico integrato (raccolta e distribuzione di acqua potabile) - Attività di costruzione di opere di pubblica utilità (costruzione di reti e condotte idriche)	Mantenimento senza interventi	SI	NO

Si può, inoltre, constatare che le schede di rilevazione predisposte dall'Ente in sede di revisione straordinaria individuano tutte le suesposte partecipazioni come partecipazioni dirette ed indicano come soggetti *in house* tutti e tre i relativi organismi partecipati.

L'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, statuisce, al comma 1, che *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”*.

A mente della richiamata disciplina le amministrazioni pubbliche, dunque, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere in esse partecipazioni anche di minoranza, non possono, altresì, costituire società ovvero acquisire partecipazioni, anche indirette, in quelle esistenti in carenza di motivazione analitica circa la necessità della costituzione/partecipazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Parimenti rilevante appare, nel tratteggiato quadro normativo, l'esposizione delle ragioni e delle finalità che giustifichino sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria la scelta della gestione diretta in luogo di quella esternalizzata, in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Ciò premesso, dall'esame della documentazione disponibile afferente all'attività di revisione straordinaria delle partecipazioni, formalizzata con l'adozione della delibera di Consiglio comunale n. 39 del 25 settembre 2017.

1. Partecipazioni dirette

1.1 COSMARI SRL

Nella società COSMARI, il Comune di Colmurano detiene una partecipazione diretta di modesta entità (0,43%).

Con riferimento alle caratteristiche essenziali dell'attività svolta dalla società e alle connesse valutazioni riguardo alla partecipazione detenuta, nella citata deliberazione concernente la revisione straordinaria (cfr. scheda 04) si indica che: *“La Società svolge attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti all'interno dell'Ambito Ottimale della Provincia di Macerata. Tale attività è svolta in forma aggregata per tutti i Comuni della provincia con evidenti economie di scala per gli stessi enti. Vista la normativa regionale vigente, la scelta di mantenimento risulta dovuta, senza possibilità di ricorrere ad altra soluzione alternativa. L'Ente non è in grado di poter gestire in economia tale servizio in quanto ciò comporterebbe la necessità di assumere ulteriore personale dipendente non sostenibile finanziariamente. Si fa presente infine che, le perdite registrate dalla Sedete negli anni 2011 e 2012, sono state coperte mediante l'utilizzo di riserve.”*. All'esito dell'attività di revisione straordinaria l'Ente ha deciso di mantenere la partecipazione non ravvisando la necessità di azioni di razionalizzazione.

1.2 TASK SRL

Nella società a responsabilità limitata TASK il Comune di Colmurano detiene una partecipazione diretta di modesta entità (0,02%).

Con riferimento alle caratteristiche essenziali dell'attività svolta dalla società e alle connesse valutazioni riguardo alla partecipazione detenuta dal Comune, nella citata deliberazione concernente la revisione straordinaria (cfr. scheda 04) si indica che: *“La Società svolge servizi strumentali all'Ente in campo informatico permettendo il rispetto dei limiti nella gestione informatica imposti dalla normativa vigente. La Società infine, svolge un'attività di interesse generale ad alto valore aggiunto, non reperibile sui mercati e strettamente necessaria al perseguimento del fine istituzionale dell'Ente, la quale, se gestita in economia, comporterebbe maggiori oneri finanziari non sostenibili dall'Ente.”*. Dunque, all'esito dell'operazione di revisione straordinaria, il Comune ritiene opportuno mantenere la partecipazione in TASK S.r.l., i cui servizi ineriscono alle funzioni istituzionali dell'Ente.

1.3 TENNACOLA SPA

Nella Società Tennacola SpA, il Comune di Colmurano detiene una partecipazione diretta pari al 2,63%.

In sede di revisione straordinaria l'Amministrazione comunale riferisce che *“L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 è stata costituita nella forma di Consorzio di funzioni tra Comuni in base alla legge della Regione Marche 18/98.1 Comuni, con la nascita dell'ATO 4 Marche Centro Sud, hanno trasferito a questo nuovo ente pubblico la Molante del servizio idrico integrato, il quale viene ad essere programmato, controllato e regolato in modo unitario. L'ATO 4 Marche Centro Sud ha definito il Piano di Ambito (piano economico e finanziario pluriennale, piano D'oner-21e degli investimenti), scelto la forma di gestione del servizio ed affidato lo stesso a Tennacola S.p.A. Pertanto la Società in parola, in base alle vigenti norme nazionali e alle regolamentazioni dell'ATO, risulta unica affidataria della gestione, e pertanto unico soggetto che può esercitare il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di riferimento.”*.

La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017 e del 31 dicembre 2018.

L'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rubricato *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, statuisce, al primo periodo del comma 1, che *“Fermo*

quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

A mente del riportato dispositivo, l'attività di monitoraggio dell'assetto complessivo delle partecipazioni, avviata con la revisione straordinaria prevista dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, assume carattere sistematico, con obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di procedere, annualmente, all'esame dell'assetto complessivo delle società partecipate. La tempistica di tale attività è disciplinata dall'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a mente del quale *“alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*.

I piani di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati dalle amministrazioni pubbliche qualora in sede di analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, direttamente o indirettamente detenute, siano individuate società che non svolgono alcuna delle attività consentite dalla vigente normativa, ovverossia non necessarie al perseguimento di finalità istituzionali o di interessi generali, o che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, o ancora, società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio inferiore al limite minimo fissato dalla legge, ovvero, per le società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

I provvedimenti in materia di razionalizzazione periodica, adottati dalle singole amministrazioni, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, debbono essere, nel rispetto della vigente disciplina, resi disponibili alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In tal senso, è bene rimarcare come la trasmissione delle delibere di ricognizione soddisfi finalità di trasparenza e sia funzionale allo svolgimento dei controlli effettuati dalla Corte dei conti sul *“Gruppo ente territoriale”* (cfr. Sezione regionale controllo Toscana, deliberazione n. 13/2022/VSG).

Ebbene, il Comune di Colmurano, in ossequio al delineato quadro normativo, ha provveduto ad adottare la delibera di Consiglio comunale 19 dicembre 2018, n. 34, avente ad oggetto *“Revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 del d.lgs. 19/08/2016 n.175 e s.m.i. - ricognizione annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/2017”*, relativa all’assetto delle partecipazioni al 31 dicembre 2017 e la delibera di Consiglio comunale 30 novembre 2019, n. 39, avente ad oggetto *“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/2018”*, relativa all’assetto delle partecipazioni al 31 dicembre 2018. I due provvedimenti, adottati nei termini di legge, sono stati acquisiti agli atti di quest’Ufficio rispettivamente in data 12 aprile 2019, con protocollo n. 1027, e in data 12 maggio 2022, con protocollo n. 1498.

Come già accennato, sul piano strettamente funzionale, si è potuto rilevare come in sede di revisione straordinaria i succitati organismi partecipati dall’Ente siano stati indicati come soggetti *in house*. Al riguardo, non è superfluo ricordare che *“Affinché il modello in house sia conforme al dettato legislativo, occorre che il controllo sia analogo a quello esercitato sui servizi interni dell’ente controllante e, affinché ciò espliciti pienamente gli effetti voluti dal legislatore, occorre che sia esercitata un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”* (cfr. Sezione regionale controllo Emilia-Romagna, n. 48/2021/VSGO). Sotto tale profilo, pur constatata l’esiguità delle partecipazioni detenute dall’Ente nei predetti organismi, si ritiene opportuno segnalare, in chiave generale, la necessità di assicurare il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione o permanenza dei presupposti per l’iscrizione all’elenco ANAC.

Quanto agli eventuali enti indirettamente partecipati, è bene, comunque, richiamare la necessità per l’Amministrazione comunale di monitorare il perimetro degli organismi partecipati anche sul versante delle partecipazioni indirette includendo, se del caso, anche queste ultime nell’ambito dei provvedimenti di revisione periodica.

Ciò posto, l’esame dei provvedimenti consiliari di razionalizzazione periodica (d.C.C. n. 34/2018 e d.C.C. n. 39/2019), unitariamente considerati in applicazione dei principi di concentrazione ed economicità dei controlli nonché ai fini di una valutazione complessiva

degli esiti dell'attività di ricognizione in argomento, ha dato atto di un assetto delle partecipazioni societarie sostanzialmente immutato rispetto a quanto rappresentato nel piano di revisione straordinaria adottato con delibera del Consiglio comunale n. 39 del 25 settembre 2017.

In ambedue i menzionati provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni, l'Ente ha espresso la propria volontà di mantenere le partecipazioni detenute senza alcuna necessità di intervento. Deve, nondimeno, rilevarsi come nella documentazione annessa alla deliberazione consiliare n. 39 del 2019, venga dato atto che per la società a responsabilità limitata "SIC 1" - organismo partecipato di cui non si faceva menzione in sede di revisione straordinaria (quota di partecipazione detenuta 0,09%) - "Sono in corso procedure concorsuali: Il Tribunale ordinario di Ancona ha emesso in data 19.06.2014 la sentenza di dichiarazione di fallimento di SIC 1 - Fallimento n. 89/2014".

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per le Marche

PRENDE ATTO

dei summenzionati provvedimenti di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottati dal Comune di Colmurano, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi provvedimenti di ricognizione ordinaria;

RACCOMANDA

all'Amministrazione comunale di assumere tutte le iniziative necessarie ad assicurare il pieno rispetto della vigente disciplina in materia di società partecipate, anche con riguardo alla completezza dell'informativa documentale;

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, telematicamente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Colmurano, nonché alla struttura istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 novembre 2022.

Il Magistrato relatore

Antonio Marsico

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 16 novembre 2022.

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente